

DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO
Direzione Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

2014 40085/126

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 19
approvata il 13 gennaio 2014

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 287 AL P.R.G.C. - PALAZZO BRICHERASIO COMPRESO TRA VIA LAGRANGE, VIA TEOFILO ROSSI E VIAGOBETTI - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Premesso che:

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Direzione Urbanistica – Servizio Pianificazione ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17. comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i. al fine di permettere l'insediamento d'attività terziarie al quarto piano del fabbricato riconosciuto come Palazzo Bricherasio, che occupa parte dell'isolato compreso tra le vie Lagrange, Rossi e Gobetti in Torino.

La Variante è circoscritta all'uso del quarto piano del fabbricato, che ha una S.u.l. di circa 736,00 mq, e prevede il cambio di destinazione d'uso dei locali al fine di consentire l'insediamento dell'attività bancaria già oggi insediata ai piani terra (parte), primo, secondo e terzo; il volume del piano e dell'intero Palazzo Bricherasio resterà immutato. In sintesi, la Variante prevede la riclassificazione del Palazzo Bricherasio da Area Normativa "R4 – Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica" ad Area Normativa "TE" – "Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria".

Visto il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle ll.rr. 3/2013 e 17/2013, il quale prescrive che le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, si è proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla l.r. 56/77 e s.m.i., dalla l.r. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 7135 del 06.12.2013, di questo Servizio, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di V.A.S.: all'Organo Tecnico Comunale V.I.A.; all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A.; all'A.S.L. TORINO 1

Servizio Igiene del Territorio; alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte; individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla l.r. 56/77 e s.m.i., dalla l.r. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 00216344/2013/LB6-Tit. 10.4.2 del 20 dicembre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7802 del 30/12/2013) ha espresso il proprio seguente parere:

“Si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti nella presente variante non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto gli interventi in oggetto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, non debbano essere assoggettati alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi”.

Dato atto che dal 6 dicembre 2013, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale; in conclusione:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;
- visto inoltre, come meglio riferito nel prosieguo del presente atto, per quanto attiene alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Inoltre:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura.
- esaminato il documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20

dicembre 2010);

- richiamati i contenuti della variante;

si condivide il giudizio di compatibilità formale formulato nel documento relativo alla compatibilità con il PCA della Città di Torino e si valuta che la Variante è compatibile PCA della Città di Torino e che da essa non deriva l'esigenza di provvedere alla revisione del PCA medesimo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. per quanto indicato nella relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 287 AL P.R.G.C. – PALAZZO BRICHERASIO compreso tra via Lagrange, via Teofilo Rossi e via Gobetti.
2. per quanto indicato nel documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, di condividere il giudizio di compatibilità formale formulato nel documento relativo alla compatibilità con il PCA della Città di Torino e di valutare che la Variante è compatibile PCA della Città di Torino e che da essa non deriva l'esigenza di provvedere alla revisione del PCA medesimo;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 13 gennaio 2014

Il Direttore
della Direzione Ambiente
Dr. Enrico Bayma